



COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

Provincia di Mantova

Via Roma n.31 - 46020 San Giovanni del Dosso
tel. 0386.757314 - fax. 0386.757613

SETTORE FINANZIARIA

Ufficio Finanziaria

Determinazione Reg. Gen. 38 del 04/02/2026

Reg. Sett. 11

Oggetto: REVOCA, AI SENSI DELL'ART. 21 QUINQUIES DELLA LEGGE N. 241/1990, DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE DI UNO SPECIALISTA IN ATTIVITA' CONTABILE AMMINISTRATIVA, A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO, AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - DA ASSEGNARE ALL'AREA SERVIZI FINANZIARI DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO, AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000, CON ASSEGNAZIONE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale di nomina del responsabile di posizione organizzativa;

VISTO che in qualità di Responsabile dell'area, lo scrivente è legittimato ad adottare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, atteso che, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

VISTI:

- il documento unico di programmazione per l'anno 2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 22/12/2025;
- il bilancio di previsione per l'anno 2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 22/12/2025;
- il Piano Esecutivo di Gestione anno 2026, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 22/12/2025;

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 11/02/2025 e le successive modifiche con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 12/06/2025 e n. 1 del 15/01/2026;
- l'articolo 3 "Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni", comma 6, del D.L. 30 aprile 2022 n. 36;
- il DPR 16 giugno 2023 n. 82 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

- il D. lgs. 165/2001 e s.m.i;
- la Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 disciplinante gli indirizzi in materia di procedure concorsuali;
- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la previsione di cui al piano del fabbisogno di personale 2025/2027 anno 2026, che prevedeva l'avvio della procedura di reclutamento per la copertura di un posto di Funzionario Contabile Amministrativo – Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni – con attribuzione di incarico E.Q., da assegnare all'area Servizi Finanziari, a tempo determinato (12 mesi) e tempo parziale (18 ore settimanali), ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, tramite procedura selettiva;

DATO ATTO che, con riguardo al reclutamento di un Funzionario Contabile Amministrativo – Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni – con attribuzione di incarico E.Q., da assegnare all'area Servizi Finanziari, a tempo determinato e tempo parziale (18 ore settimanali), ai sensi dell'art. 110:

- con determinazione n. 6 del 19/01/2026 veniva attivata la selezione pubblica;
- il bando di concorso è stato pubblicato all'albo pretorio on line e nell'apposita sotto sezione dedicata all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- il predetto bando è stato pubblicato altresì, ai sensi del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 15 settembre 2022, sul Portale unico del reclutamento "inPA" raggiungibile al link: <https://www.inpa.gov.it/>;

VISTO l'art. 21 quinque (Revoca del provvedimento) della Legge n. 241/1990 ai sensi del quale "*Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo*";

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di assunzione di personale rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n. 15.02.2016 n.51) in quanto "*La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inherente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinque, L. 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza...*" (TAR Umbria, Perugia, sez. I 28/03/2017 n. 250) in conseguenza "... di una rimeditazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa" (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio "... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione precedente..." (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

RICHIAMATO il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale "*la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento*

può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990" (Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 1^a agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016).

RICHIAMATA la sentenza del 30 gennaio 2026, n. 303 in cui il TAR Sicilia-Palermo, sezione V, ha ricordato che il potere di rimuovere un bando di concorso rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità. Di conseguenza, la revoca richiede una motivazione particolarmente puntuale e penetrante solo quando il procedimento concorsuale sia stato completato e perfezionato con l'intervento della presa d'atto della graduatoria definitiva, seguito dall'invito a prendere servizio; atti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall'affidamento del concorrente chiamato al lavoro. Viceversa, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo, che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela (cfr. TAR Sicilia-Palermo, sezione V, 29 luglio 2024, n. 551 e i precedenti ivi richiamati: TAR Lombardia, sezione III, 21 febbraio 2024, n. 485; TAR Calabria, sezione II, 5 giugno 2023, n. 857; TAR Sicilia, sezione I, 3 aprile 2023, n. 1097; TAR Sicilia-Catania, sezione II, 7 marzo 2023, n. 737; TAR Lazio-Latina, 2 aprile 2025, n. 259; TAR Puglia-Lecce, sezione II 9 novembre 2024, n. 1253). Pertanto, l'ampia discrezionalità dei poteri di cui l'amministrazione è investita fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori esclude la possibilità di configurare un legittimo affidamento dei ricorrenti in ordine all'assunzione, anche in considerazione del dato obiettivo del non esaurimento della procedura alla data di emanazione del provvedimento di autotutela impugnato (Consiglio di Stato, sezione V, 2 aprile 2024, n. 2999).

CONSIDERATO che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinques della Legge n. 241/1990, non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'individuazione del candidato prescelto, essendo state poste in essere unicamente le pubblicazioni del relativo bando, e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

RILEVATO che il suddetto bando prevede che l'Amministrazione possa *"modificare o prorogare i termini del presente avviso, in conformità a quanto previsto dal citato Regolamento o da norme di legge, senza che gli/le interessati/e possano vantare diritti."*

VISTO, altresì, che il suddetto bando di concorso, dispone che *"Il presente avviso non è vincolante in alcun modo per l'Amministrazione, che si riserva la facoltà insindacabile di non procedere ad alcun reclutamento, anche per eventuali e sopravvenute nuove disposizioni normative e/o ministeriali successive."*;

ATTESO che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può sempre provvedere in tal senso quando, per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e, quindi, per sopravvenute ragioni di maggiore interesse pubblico, non si renda più necessaria la copertura del posto messo a concorso;

RIBADITO che per costante giurisprudenza e dottrina la Pubblica Amministrazione ha la più ampia discrezionalità nella scelta relativa all'adozione dell'atto di revoca tale da legittimare un possibile ripensamento dell'interesse pubblico inizialmente individuato. (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione III, sent. N. 4554 del 01.08.2011; Tar Puglia, Sezione III di Lecce, sentenza 25.01.2012, n. 139);

CONSIDERATO che nel caso specifico la revoca, espressione di un più ampio potere di autotutela riconosciuto in capo alla Pubblica Amministrazione, è adottata a seguito del mutamento di fatto che ha giustificato la procedura di reclutamento, che allo stato attuale, non risulta più consono alle esigenze organizzative della stessa Amministrazione;

DATO ATTO infatti che, a seguito dell'indizione della procedura selettiva, sono sopravvenute nuove e diverse valutazioni sulla posizione da ricoprire e sulla conseguente modalità di copertura, ravvisando la necessità di rivedere le ore assegnate al profilo professionale per questa posizione;

RAVVISATA, in particolare:

- la necessità di prevedere per la suddetta posizione una copertura full time di 36 ore in luogo delle 18 ore inizialmente previste, in relazione ai programmi ed obiettivi dell'Amministrazione legati allo sviluppo del servizio finanziario,

- la necessità di prevedere l'indizione di una nuova selezione per il reclutamento di uno specialista Contabile Amministrativo – Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni – con attribuzione di incarico E.Q., da assegnare all'area Servizi Finanziari, a tempo determinato (12 mesi) e tempo pieno, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2026 avente ad oggetto la variazione al PIAO 2025/2027, anno 2026, e contenente la previsione del reclutamento di un Funzionario Contabile Amministrativo – Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni – con attribuzione di incarico E.Q., da assegnare all'area Servizi Finanziari, a tempo determinato e pieno, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale in caso di annullamento o revoca di un bando di concorso, stante la natura di atto amministrativo generale dello stesso, non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, comma 1, L. 241/1990 (Consiglio di Stato, Sezione III, sent. Num. 4554 del 01.08.2011);

RITENUTO opportuno, pertanto, in ossequio ai principi di buona amministrazione, procedere alla revoca, ai sensi dell'art. 21 quinque della legge 241/1990 del concorso in oggetto;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

RITENUTA la propria competenza a disporre in merito;

Alla luce di quanto sopra

DETERMINA

1. Di revocare, per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono interamente richiamate, la selezione pubblica preordinata all'assunzione di un Funzionario Contabile Amministrativo – Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni – con attribuzione di incarico E.Q., da assegnare all'area Servizi Finanziari, a tempo determinato e tempo parziale (18 ore settimanali), ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
2. Di dare atto che la notizia della revoca verrà comunicata ai candidati che hanno presentato domanda di partecipazione mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'Ente almeno 5 giorni lavorativi prima della data del colloquio fissata per il 10/02/2026.
3. di dare atto che la notizia di revoca verrà integralmente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, oltre che reso noto mediante pubblicazione di un apposito avviso sul portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica InPA ed altri canali informativi come in premessa specificato;

4. di dare atto che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché, nei tempi e modi di cui al d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune di San Giovanni del Dosso.

Il Responsabile
Settore Finanziaria
Cecilia Breviglieri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Giovanni del Dosso. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BREVIGLIERI CECILIA in data 04/02/2026



Pareri

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2026 / 34

Ufficio Proponente: Ufficio Finanziaria

Oggetto: REVOCA, AI SENSI DELL'ART. 21 QUINQUIES DELLA LEGGE N. 241/1990, DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE DI UNO SPECIALISTA IN ATTIVITA' CONTABILE AMMINISTRATIVA, A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO, AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - DA ASSEGNAME ALL'AREA SERVIZI FINANZIARI DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO, AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000, CON ASSEGNAZIONE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE.

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 04/02/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Cecilia Breviglieri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Giovanni del Dosso. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BREVIGLIERI CECILIA in data 04/02/2026

**Comune di San Giovanni del Dosso
Provincia di Mantova**

**Determinazione Reg. Gen. 38 del 04/02/2026
Reg. Sett. 11**

OGGETTO: REVOCA, AI SENSI DELL'ART. 21 QUINQUIES DELLA LEGGE N. 241/1990, DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE DI UNO SPECIALISTA IN ATTIVITA' CONTABILE AMMINISTRATIVA, A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO, AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - DA ASSEGNAME ALL'AREA SERVIZI FINANZIARI DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO, AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000, CON ASSEGNAZIONE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE.

La presente determinazione è stata pubblicata in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

San Giovanni del Dosso, lì 04/02/2026

**L'INCARICATO DELLA
PUBBLICAZIONE**
Alessia Ferrari